

**FOGLIO INFORMATIVO  
N. FJ/PG/001**

**FIDEIUSSIONE RICEVUTA DA PERSONA GIURIDICA**

Data: 01.01.2010

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

SediciBanca  
Via Zucchelli, 16 - 00187 Roma  
Tel.: 06 47488.1 - Fax: 06 47488223  
info@sedicibanca.it / www.sedicibanca.it  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5605 - Abi 03283  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00399700582  
Ammontare del Capitale Sociale: € 30.000.000,00 i.v.  
Società sottoposta a direzione e coordinamento di Delta SpA  
Appartenente al Gruppo Bancario Delta

**CHE COS'È**

**Struttura e funzione economica**

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore garantito.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Di seguito si riportano le clausole del contratto che necessitano di specifica sottoscrizione da parte del cliente:

**Art. 7:** dispensa ad agire nei termini dell'art. 1957 c.c. e rinuncia ad opporre eccezione: I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato così come si intendono derogate le eccezioni di cui all'art.1945 c.c.

**Art. 9:** pagamento a semplice richiesta: Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio fino ad un importo massimo di Euro.....<sup>1</sup>

**Art. 11:** limitazione dell'esercizio del diritto di regresso e di surroga: Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confidejussori, sino a quando ogni ragione di credito della banca non sia stata interamente estinta.

**Art. 12:** inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori: Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa compresa la remissione o transazione da parte della banca.

**Art. 16:** deroga di competenza territoriale: Per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria di Roma.

<sup>1</sup> Importo del finanziamento maggiorato del 50%  
Aggiornamento N. 7

**LEGENDA**

<b>Garante</b>	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
<b>Debitore principale</b>	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
<b>Importo massimo garantito</b>	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
<b>Reviviscenza della garanzia</b>	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
<b>Regresso</b>	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

**FOGLIO INFORMATIVO N. FJ/PG/001 - FIDEIUSSIONE RICEVUTA DA PERSONA GIURIDICA**

Società che procede all'offerta

**SediciBanca SpA**

Luogo e data di ricezione

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.lgs 385 del 1/9/1993 delibera CICR del 4/3/2003, copia del presente Foglio Informativo e dell'Avviso contenente "Le principali norme di trasparenza" nella versione attualmente in uso presso la Banca.

Firma/e

NOME:

COGNOME:

FIRMA/E

Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il foglio  
(da compilare solo per l'offerta fuori sede)

**TIMBRO**